



CONSIGLIO NOTARILE DI TORINO E PINEROLO

22 giugno 2022

GLI ATTI CONSOLARI E GLI ATTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

ELEONORA BAZZO

Notaio in Torino



INDICE

1. Le competenze dell'autorità consolare e del notaio straniero
2. Il deposito e l'eventuale integrazione di un atto proveniente dall'estero
3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento



1. Le competenze dell'autorità consolare e del notaio straniero.

Le competenze notarili degli uffici consolari

Art. 28 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

“Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.”

Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011

“I capi degli uffici consolari italiani di Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili.”



1. Le competenze dell'autorità consolare e del notaio straniero.

Procure ricevute da notai stranieri

Principio *auctor regit actum*: il notaio straniero è tenuto a svolgere, secondo la propria legge nazionale, una funzione analoga a quella del notaio italiano in relazione all'atto di cui si tratta e lo deve redigere nel rispetto delle norme previste dal proprio ordinamento.

La certificazione effettuata dal notaio straniero deve essere sostanzialmente equivalente, seppure non identica, a quella apposta dal notaio italiano in un omologo atto.

I *common law notaries* e i *civil law notaries* hanno in comune solo il nome.



1. Le competenze dell'autorità consolare e del notaio straniero.

I civil law notaries nel mondo

I paesi di *civil law* delineano chiaramente la professione notarile e attribuiscono al notaio funzioni simili a quelle disciplinate dalla nostra legge notarile e riconoscono agli atti dagli stessi redatti, di regola, la forma corrispondente a quella del nostro atto pubblico.

Gli *scrivener notaries* esercitano nella City di Londra e nei suoi dintorni e costituiscono una branca distinta della professione notarile inglese.

Simili figure possono essere anche trovate in alcune giurisdizioni degli Stati Uniti e del Canada, il cui diritto privato è basato sul *civil law*.



1. Le competenze dell'autorità consolare e del notaio straniero.

L'utilizzo delle procure redatte dai *common law notaries*

Negli ordinamenti di *common law*, invece, le competenze dei *public notaries* consistono principalmente nel ricevimento di dichiarazioni giurate e attestazioni e nell'accertamento della provenienza delle sottoscrizioni.

Si ritiene pragmaticamente che i documenti portanti le sottoscrizioni autenticate da detti *public notaries* siano idonei a garantire solamente la riferibilità delle firme in capo ai sottoscrittori e la loro identità.

La nostra forma di "atto pubblico", invece, è sconosciuta nei sistemi di *common law*, in quanto non esiste un sistema di documenti aventi forza esecutiva e costituenti prove privilegiate, fino a querela di falso, da poter produrre in giudizio.



2. Il deposito e l'eventuale integrazione di un atto proveniente dall'estero

Il deposito in Italia di un atto consolare

Tutti gli atti consolari sono soggetti, oltre che alla tassa indicata nella Tariffa consolare, che viene pagata in sede di stipula presso il Consolato, anche a tutte le imposte e tasse dovute ai sensi della normativa italiana.

Le procure consolari, che sono soggette unicamente alla registrazione se generali, possono essere direttamente allegate ad un atto italiano in copia conforme.

Il deposito ai sensi dell'art. 106, comma 1, n. 4, l.n. costituisce, invece, la modalità preferibile e consigliabile per il notaio per effettuare i necessari adempimenti pubblicitari degli altri atti consolari.



2. Il deposito e l'eventuale integrazione di un atto proveniente dall'estero

Il deposito in Italia di un atto estero

Un atto estero può essere utilizzato in Italia, pur senza essere previamente allegato ad un verbale di deposito ai sensi dell'art. 106, comma 1, n. 4, l.n., qualora lo stesso sia allegato ad altro atto notarile.

Il controllo di legalità in sede di deposito riguarda un atto già formato secondo una volontà delle parti.

L'istituto del deposito consente al notaio di effettuare alcune integrazioni necessarie affinché l'atto straniero possa produrre effetti in Italia.



2. Il deposito e l'eventuale integrazione di un atto proveniente dall'estero

L'integrazione di un atto proveniente dall'estero

L'atto di deposito può essere considerato un atto "neutro" ai fini dell'adempimento delle formalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

Con particolare riferimento alle modalità di pagamento, le limitazioni all'utilizzo del contante sono disciplinate dalla normativa dell'ordinamento in cui l'atto è stipulato.

Rimane, comunque, fermo il dovere di segnalazione anche per il notaio depositante, nel caso ravvisi i presupposti di un'operazione, nel suo complesso, sospetta.



3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento

Considerazioni di ordine generale (1/2)

Il sistema di diritto internazionale privato (d.i.p.) e delle norme comunitarie orientano fortemente l'interprete verso l'equiparazione degli atti pubblici, ed in generale degli atti autentici, alle decisioni giudiziarie.

Si segue il procedimento analogico che estende l'intera disciplina disposta in materia per gli atti pubblici (artt. 67 e 68 d.i.p.) alle scritture private autenticate con l'ausilio principale dell'art. 106, comma 1, n. 4, l.n.

Il concetto di attuazione di cui all'art. 68 d.i.p. corrisponde alla utilizzazione dell'atto in Italia nei confronti di un'autorità amministrativa o giurisdizionale al fine di conseguire un provvedimento.



3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento

Considerazioni di ordine generale (2/2)

L'utilizzo di una procura proveniente dall'estero da parte di un notaio incaricato della stipula del negozio principale concretizza una fattispecie di "attuazione" e l'ufficiale rogante si trova nella condizione del soggetto cui spetta l'esecuzione del primo filtro alla frontiera.

L'art. 106, comma 1, n. 4, l.n. (da leggersi in combinato disposto con l'art. 68 r.n.) prevede l'obbligo di deposito presso un notaio od un archivio notarile degli atti (atti pubblici e scritture private autenticate) provenienti dall'estero prima di farne uso nel territorio dello Stato.

In tema di procure provenienti dall'estero, sotto il profilo documentale, l'allegazione all'atto del notaio rogante costituisce equipollente del deposito richiesto dall'art. 106 l.n.



3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento

Disciplina applicabile

L'art. 60 l. n. 218/95 distingue tra legge applicabile alla sostanza da quella applicabile alla forma:

- quanto alla **sostanza** stabilisce che «la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto»;
- quanto alla **forma** stabilisce che «l'atto di conferimento di poteri è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere».



3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento

Controlli notarili – Requisiti minimi

La Suprema Corte ha fornito con la sentenza del 2 luglio 2019 n. 17713, **una serie di interessanti principi** da seguire per poter utilizzare una procura proveniente dall'estero, nonostante abbia sostenuto alcune posizioni interpretative eccessivamente rigide - circa la dichiarazione del pubblico ufficiale che l'atto sia stato firmato in sua presenza e circa il preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore - in linea però con l'orientamento interpretativo sulle procure alle liti, che per loro natura devono soddisfare requisiti processuali non richiesti e non necessari per altre forme di procura.



3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento

Quadro di sintesi (1/2)

In sintesi, anche sulla base della sentenza citata, il notaio dovrà dunque, in presenza di una procura proveniente dall'estero, verificare:

- **che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano;**
- **che sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno Stato straniero;**
- **che sia munita di legalizzazione od *Apostille*, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l'*Apostille*;**
- **che sia munita di traduzione, fatta anche dallo stesso notaio o da un interprete;**

3. I controlli da effettuare per utilizzare un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento

Quadro di sintesi (2/2)

- **che non sia contraria ai parametri previsti dagli artt. 28 l.n. e 54 r.n. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l'atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale;**
- **che sia un atto idoneo ad essere allegato, in luogo del deposito, all'atto notarile.**

In presenza di tali controlli sarà in ogni caso, per quanto detto, applicabile al notaio il principio dell'*apparenza titolata*.



CONSIGLIO NOTARILE DI TORINO E PINEROLO

22 giugno 2022

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ELEONORA BAZZO

Notaio in Torino